

A.G.C. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 7 del 25 gennaio 2010 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art.269 comma 8. Autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera. Ditta: EURONUT S.p.A. . Attività: lavorazione e trasformazione delle nocciole. Sede produttiva: Via Santa Zona industriale del Comune di Sperone (AV).**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- **CHE** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- **CHE** tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- **CHE** per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- **CHE** per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R.19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- **CHE** con D.D. n. 2126 del 19 novembre 2002, (validità triennale) la ditta in oggetto generalizzata, è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'ex DPR 203/88 e D.P.R. 25/07/1991 art.4, comma 2, all.2;
- **CHE** con nota acquisita agli atti prot. n. 297933 del 6/04/2009, la ditta ha comunicato di aver ridotto l'attività produttiva (a causa di una contrazione di mercato del prodotto) consistente in una produzione giornaliera inferiore a Kg 350 al giorno per una produzione giornaliera inferiore a Kg 350 e pertanto rientrante nelle attività scarsamente rilevanti di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/2006;
- **CHE** con nostra nota, prot. n. 300937 del 6/04/2009, si è preso atto della comunicazione dell'attività di "lavorazione delle nocciole" rientranti tra quelle ad emissioni scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico di cui all'art. 272 comma 1 D.Lgs 152/2006, elencate nella parte I all'allegato IV punto 4 della parte V (trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione) di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 Kg);
- **CHE** con atto acquisito il 7/04/2009 con prot. n. 303041 la ditta Euronut ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, per attività di **lavorazione e trasformazione delle nocciole** derivanti da una modifica sostanziale all'attività produttiva dell'impianto;
- **CHE** ad essa sono allegati:
 - a) il progetto, e la relazione tecnica a firma dell'Ing. Giuseppe Santella iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Napoli al n. 14710 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

- **CHE**, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R.19 gennaio 2001, n. 286:
 - a. l'impianto:
 - I. è anteriore al 2006 secondo la definizione dell'art. 268 lett. "I" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
 - II. è in esercizio come dalla richiamata "presa d'atto" di attività scarsamente rilevante e tuttavia si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 5 del medesimo decreto legislativo, trattandosi di ampliamento dell'attività;

- b. dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- c. **CHE** con nota prot. n.335574 del 17/04/2009 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 7/05/2009 è andata deserta e riconvocata per il giorno 28 maggio alle ore 9,30;
- d. **CHE** con nota acquisita agli atti prot. n. 411087 del 12/05/2009, la ditta "Euronut S.p.A.", ha trasmesso integrazioni alla domanda di autorizzazione, con relazione tecnica a firma del dr. Gennaro Petillo, iscritto all'ordine dei Chimici della Campania al n.508;
- e. **CHE** con nota prot. n. 43304 del 18/05/2009, di tali atti è stata trasmessa copia agli Enti partecipanti alla Conferenza;
- f. **CHE** la seduta della Conferenza dei Servizi del 28/05/2009 è andata ulteriormente deserta e riconvocata per il giorno 18 giugno c.a.;
- g. **CHE** con nota prot. n. 504343 del 19/06/2009 la ditta Euronut S.p.A. ha trasmesso ulteriore integrazioni al progetto, con relazione tecnica a firma del chimico Gennaro Petillo;
- h. **CHE** nella seduta del 18/06/2009, la Conferenza dei Servizi, esaminato il progetto così come proposto ed integrato, dopo ampia discussione, all'unanimità esprime parere favorevole;
- i. **CHE** in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- j. **CHE** tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
- k. **CHE** si è acquisita con prot. n. 1080689 del 14/12/2009 la fotocopia del bonifico di € 1.237,44 (milleduecentotrentasette/44), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004.

RITENUTO:

- potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all' **attività di lavorazione e trasformazione delle nocciole** da svolgersi nell'impianto sito alla via Santa nella zona industriale del Comune di Sperone (AV).

VISTI:

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R.15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R.19 gennaio 2001, n. 286;
7. il Decreto dirigenziale n. 2126 del 19 novembre 2002;
8. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
9. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. mm. e intt.
10. nota del Settore prot. n. 291933 del 6 giugno 2009;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, l'autorizzazione definitiva **con durata quindicennale (scadenza 25 gennaio 2025)** in favore della ditta Euronut S.p.A. per le

emissioni derivanti dall'**attività di lavorazione e trasformazione delle nocciole** svolta nell'impianto sito nella zona industriale del Comune di Sperone (AV).

- 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

Valori stimati	Punti di emissione							
	E1		E2		E3		E4	
Altezza dal colmo dei tetti (m)	1,5		1,5		1,5		1,5	
Diametro allo sbocco (mxm)	0,25		0,50		0,50		0,50	
Sezione allo sbocco (m ²)	0,196		0,785		0,785		0,785	
Direzione del flusso	verticale		verticale		verticale		verticale	
Portata (m ³ /h)	12.358		38,844					
Velocità allo sbocco (m/s)	17,52		13,75		11,75		11,75	
Durata delle emissioni (h/giorno)	5		5		4		4	
Tipo di abbattimento	Filtri a carboni		Filtri a carboni		Ciclone		Ciclone	
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm ³)	Flusso di massa (k g/h)	Concentr. (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)	Concentr. (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)	Concentr. (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)
SOV	5,6	0,0004	1,58	0,0001				
Polveri	0,0003	2*,10 ⁻⁷	0,0002	2*,10 ⁻⁷	0,0005	6*,10 ⁻⁷	0,0007	8*,10 ⁻⁷

- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Sperone e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
- che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;

- g) che la ditta comunichi a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Sperone e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato);
- h) effettuare, con **cadenza triennale** a decorrere dalla data di "messa a regime", **durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose**, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le **analisi periodiche di tutte le emissioni**, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Sperone, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino
- i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4h (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
- l) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- m) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV–TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;
- o) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto n. 4–h dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta ;

6) di puntualizzare ulteriormente che:

- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- procedere al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con **validità di 15 anni**, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza;
- comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

7) di demandare all'ARPAC di accertare entro sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, non-

ché il rispetto dei valori limite (di cui allo schema riepilogativo riportato al punto 3) fornendone le risultanze;

- 8)** di comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 9)** di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 10)** di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3⁴ della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 11)** di notificare il presente provvedimento alla ditta Euronut S.p.A. con sede in Sperone (AV) alla Via Santa ;
- 12)** di inviarne copia al Sindaco del Comune di Sperone, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino (ex AV/2) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ed all'ARPAC– Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 13)** di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore
(Dott. Guido Vegliante)